

BOTTI DI CAPODANNO E DIRITTO DEGLI ANIMALI

Dalla paura al diritto: quando la festa diventa un incubo per chi non ha scelto di partecipare

di Avv. Marisa Abbatantuoni

ABSTRACT

La pratica dei botti di Capodanno, tradizionalmente ricondotta al costume e al divertimento collettivo, solleva oggi una questione che non è più solo emotiva o culturale, ma *eminentemente giuridica*. La *Legge Costituzionale 14 luglio 2022, n. 1* di riforma dell'art. 9 Cost. e la *Legge 6 giugno 2025, n. 82* (cd. Legge Brambilla) impongono di rileggere questa consuetudine alla luce di un nuovo parametro di civiltà.

Il contributo analizza il mutamento del paradigma di tutela, il ruolo del dato scientifico come presupposto della prevedibilità del danno, il nuovo bilanciamento tra libertà ludiche e benessere animale e le responsabilità degli enti locali.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Dalla paura silenziosa alla civiltà giuridica: quando la festa interroga il diritto
2. Il dato scientifico come fatto giuridicamente rilevante

3. Il diritto rivela la civiltà quando protegge chi non ha voce
4. La svolta costituzionale: l'articolo 9 come parametro di civiltà
5. La Legge Brambilla e il superamento del "sentimento"
6. Il bilanciamento degli interessi: tradizione o responsabilità?
7. Tra negligenza e danno: il peso della mancata prevenzione
8. Considerazioni finali: civiltà, diritto, responsabilità

1. Dalla paura silenziosa alla civiltà giuridica: quando la festa interroga il diritto

Chi vive con un animale conosce una scena che si ripete ogni anno: il fragore improvviso, il tremore, la fuga, lo sguardo disorientato di chi non comprende il senso di quel rumore. Per l'essere umano è festa, almeno per quelli non particolarmente sensibili al rumore; per l'animale è allarme.

Non si tratta più di un'impressione soggettiva, né di una sensibilità individuale. È l'emersione di un conflitto tra due modi di intendere la convivenza: uno fondato sulla libertà assoluta del divertimento, l'altro sulla responsabilità verso chi condivide lo stesso spazio senza avere voce.

«La grandezza di una nazione e il suo progresso morale possono essere giudicati dal modo in cui tratta gli animali.»

— Mahatma Gandhi

Non è una frase retorica. È una **chiave di lettura giuridica**: il trattamento riservato agli animali diventa indicatore del livello di civiltà di un ordinamento.

2. Il dato scientifico come fatto giuridicamente rilevante

Le evidenze scientifiche mostrano con chiarezza che i botti di Capodanno provocano negli animali stress intenso, panico, tentativi di fuga, disorientamento prolungato e, nei soggetti più fragili, anche eventi fatali come la morte.

Il dato essenziale: Il rumore improvviso attiva una risposta di allarme che l'animale vive come ***minaccia alla propria sopravvivenza.***

Questo elemento assume un rilievo decisivo sul piano giuridico perché ***rende il danno prevedibile.*** Non siamo di fronte a un effetto collaterale ignoto, ma a una conseguenza nota, documentata e reiterata nel tempo.

La prevedibilità del danno segna il passaggio dalla tolleranza sociale alla responsabilità giuridica. Dove il danno è prevedibile, l'inerzia non è più neutra.

3. Il diritto rivela la civiltà quando protegge chi non ha voce

«*Chi è crudele con gli animali diventa duro anche nei rapporti con gli uomini. Possiamo giudicare il cuore di un uomo dal suo trattamento degli animali.*»

— Immanuel Kant

Trasposto sul piano dell'ordinamento, questo significa che la protezione degli animali non è un tema marginale o sentimentale, ma un ***indice della maturità etica e giuridica*** di una comunità.

«*La compassione universale è l'unica garanzia della moralità.*»

— Arthur Schopenhauer

Nel diritto contemporaneo, questa affermazione trova un solido fondamento scientifico e normativo. Le scienze biologiche ed etologiche hanno dimostrato che *gli animali sono esseri senzienti*: possiedono un sistema nervoso centrale, strutture cerebrali deputate alla percezione del dolore, della paura e dello stress.

La compassione, così intesa, cessa di essere un moto interiore individuale e si trasforma in *criterio giuridico*: diventa dovere di prevenzione, limite all'agire umano, parametro di legittimità delle scelte pubbliche.

4. La svolta costituzionale: l'articolo 9 come parametro di civiltà

La *Legge Costituzionale 14 luglio 2022, n. 1* ha introdotto, tra i principi fondamentali, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, affidando alla legge la disciplina della tutela degli animali. È un passaggio che segna *un salto di civiltà giuridica*.

L'animale non è più solo un riflesso dell'ambiente o un bene strumentale. Entra nel *cuore della Costituzione* come oggetto di una protezione che vincola tutte le pubbliche amministrazioni.

LEGGE COSTITUZIONALE 14 LUGLIO 2022, N. 1

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

Art. 9 della Costituzione (nuovo comma terzo):

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La legge dello Stato disciplina le modalità di affidamento delle funzioni

amministrative alle autonomie territoriali. *La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La loro protezione è affidata alla legge dello Stato che ne disciplina le modalità.*»

«*Verrà il giorno in cui l'uccisione di un animale sarà considerata un crimine al pari dell'uccisione di un uomo.*»

— Leonardo da Vinci

Questa norma può essere letta alla luce di un principio giuridico fondamentale che si riallaccia a quanto già affermato da uomini illustri nel corso della storia. La civiltà avanza quando restringe gli spazi della violenza accettata e amplia quelli della tutela.

La civiltà giuridica matura nel momento in cui l'uomo cessa di interrogarsi superficialmente sulla sofferenza animale — limitandosi a constatarla passivamente — e *si domanda con rigore se abbia ancora il diritto d'infliggerla*. Questo passaggio epistemologico segna il confine tra un ordinamento arcaico, che tollera il dolore come prezzo inevitabile per il proprio piacere personale, e uno maturo, che riconosce agli animali diritti inviolabili e pretende che la legge diventi scudo contro la loro sofferenza.

Ancora oggi, in molte parti del mondo, pratiche come la *Corrida*, il *Toro de la Vega*, il *Palio di Siena*, i *combattimenti tra galli*, ed anche i *botti e fuochi pirotecnicci*, lo *sfruttamento di animali selvatici per spettacolo* testimoniano quanto l'ordinamento rimanga arcaico laddove consente che il dolore diventi spettacolo o tradizione. Il vero progresso della legge non si misura solamente dalla capacità di punire chi trasgredisce, ma dalla volontà di riconoscere agli animali diritti inviolabili e di proteggerli, sancendo che infliggere loro sofferenza per piacere o divertimento è un fallimento morale e giuridico che una società civile non può più tollerare.

La nuova formulazione dell'art. 9 Cost. non è mera enunciazione di principi astratti: impone un *dovere di ripensamento continuo*, un esame di coscienza collettivo che inter-

pella legislatore, giudice e amministratore pubblico. Ogni consuetudine, ogni tradizione, ogni "festa" deve ora misurarsi con questo parametro ineludibile: il danno prevedibile a esseri senzienti non è più un effetto collaterale tollerabile, ma una **responsabilità giuridica da prevenire con ogni mezzo disponibile**.

Questa riforma costituzionale non si limita a dichiarare un ideale: **vincola l'azione concreta delle istituzioni**. Diventa il faro interpretativo per giudici e amministratori, trasformando il benessere animale da aspirazione etica a precetto normativo cogente. I botti di Capodanno, pratica radicata nel costume ma scientificamente dannosa, rappresentano il banco di prova di questa maturazione: la festa che genera terrore prevedibile non è più solo una questione di buon senso, ma un problema di costituzionalità.

IMPLICAZIONI PRATICHE DELL'ART. 9 COST. RIFORMATO:

- Vincolo per tutte le pubbliche amministrazioni
- Parametro di legittimità delle ordinanze comunali
- Criterio per il bilanciamento di interessi confliggenti
- Fondamento per la responsabilità degli enti locali

5. La Legge Brambilla e il superamento del "sentimento"

La **Legge 6 giugno 2025, n. 82**, segna il completamento di questo percorso. Eliminando il riferimento al "sentimento per gli animali" e rafforzando le fattispecie penali a loro tutela, il legislatore afferma che ***l'animale è un bene giuridico autonomo***.

Non si protegge più solo la sensibilità umana offesa, ma l'animale in quanto tale. È un cambio di prospettiva che incide direttamente sul modo di valutare pratiche socialmente tollerate, come l'uso indiscriminato dei botti.

6. Il bilanciamento degli interessi: tradizione o responsabilità?

Nel nuovo quadro costituzionale, il bilanciamento non può più essere letto come contrapposizione tra festa e divieto. Si tratta di verificare se il piacere di pochi minuti di fragore possa giustificare una sofferenza grave e prevedibile per esseri senzienti.

La tradizione, di per sé, non è un valore assoluto. *La civiltà giuridica si misura nella capacità di trasformare le tradizioni* quando esse entrano in conflitto con diritti e doveri riconosciuti dall'ordinamento.

«*La civiltà consiste nel rendere la forza serva del diritto.*»

— Victor Hugo

Anche la forza del costume deve oggi piegarsi al diritto. Immaginate il terrore silenzioso di un cane anziano che trema nel buio, o il panico di uccelli che fuggono dai loro nidi. Questa citazione di Hugo non è mera astrazione, ma grido contro l'inerzia che sacrifica cuori senzienti sull'altare del fragore festivo.

L'art. 9 Cost. riformato e la Legge Brambilla impongono che la "forza" del costume (quel boato che spacca la notte per chi non ha voce) si pieghi al *diritto empatico*: non annullando la gioia, ma domandola perché nessun petardo trasformi la festa in incubo per chi condivide il nostro mondo fragile e vivo.

Questo dovere trova fondamento anche nella normativa europea: *l'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* riconosce esplicitamente gli animali come esseri senzienti, imponendo agli Stati membri di tenere pienamente conto delle loro esigenze di benessere nell'attuazione delle politiche pubbliche.

7. Tra negligenza e danno: il peso della mancata prevenzione

Alla luce dell'art. 9 Cost. e della Legge Brambilla, *l'inerzia degli enti locali assume un nuovo significato*. Non intervenire, pur conoscendo il rischio, equivale a una scelta giuridicamente rilevante.

Negli ultimi anni molti Comuni hanno fatto ricorso alle cosiddette *ordinanze "manifesto"*: provvedimenti contingibili e urgenti adottati a ridosso delle festività, spesso con finalità simboliche più che regolative. Tali strumenti, se isolati, rischiano di rimanere dichiarazioni di principio prive di reale efficacia.

LA STRUTTURA DELLA TUTELA: DAL DIVIETO OCCASIONALE ALLA REGOLAZIONE STABILE

La tutela degli animali richiede:

- Regolamenti stabili e non episodici
- Pianificazione degli eventi festivi
- Controlli mirati sul territorio da parte delle forze dell'ordine

Senza vigilanza, la norma resta lettera morta; senza applicazione concreta, la tutela resta solo proclamata.

Accanto alla dimensione repressiva, assume un ruolo centrale *la formazione culturale della cittadinanza*. Informare, spiegare, educare al rispetto degli animali significa prevenire il danno prima ancora di sanzionarlo.

Regolare l'uso dei botti, limitarne orari e luoghi, promuovere alternative meno impattanti e garantire controlli effettivi non significa spegnere la festa, ma *affermare un modello di convivenza più maturo*.

IL BILANCIAMENTO COME TECNICA DI RESPONSABILITÀ

Nel modello costituzionale attuale, il bilanciamento non è un compromesso al ribasso, ma una *tecnica di responsabilità*: nessun interesse, neppure quello al divertimento collettivo, è assoluto quando entra in contatto con un dovere di protezione posto in Costituzione.

Un Comune realmente "costituzionalmente orientato" non si limita a chiedersi se abbia il potere di intervenire: *si chiede se non abbia il dovere di farlo*, traducendo il principio di tutela in regole chiare, controlli sul territorio e crescita culturale della comunità.

8. Considerazioni finali: civiltà, diritto, responsabilità

La questione dei botti di Capodanno non è una battaglia ideologica né una crociata animalista. È una *cartina di tornasole del nostro grado di civiltà giuridica*.

Il diritto costituzionale e penale ci dicono che l'animale è oggi un *soggetto di tutela*, portatore di un interesse alla propria integrità. L'etica ci ricorda che *una comunità si giudica da come tratta i più vulnerabili*, soprattutto quando non possono difendersi né protestare.

Ogni botto esplosivo senza regole è una scelta.

Ogni controllo mancato è una responsabilità evitata.

Ogni ordinanza rimasta sulla carta è una tutela negata.

Oggi gli strumenti giuridici ci sono (*Legge Cost. 14 luglio 2022, n. 1; Legge Brambilla; art. 13 TFUE*) pronti a domare il fragore: la domanda che interpella ogni amministra-

tore, ogni cittadino, è se sceglieremo *l'inerzia del costume o il coraggio della civiltà*, sapendo che dietro ogni esplosione c'è un cuore senziente che attende protezione.

IL GUADAGNO DI CIVILTÀ

Rinunciare a qualche minuto di fragore per evitare paura, fuga o morte non è una perdita: *è un guadagno di civiltà*. Governare la festa, anziché subirla, significa affermare che *la gioia collettiva non può fondarsi sulla sofferenza silenziosa di chi condivide il nostro territorio* e spesso anche il nostro divano o il nostro letto.

La scelta è nostra

In presenza della possibilità di strutturare regolamenti comunali con orari e luoghi dedicati ai botti, di promuovere l'uso di fuochi pirotecnicci silenziosi, di organizzare spettacoli laser che illuminano la notte senza terrorizzare chi la abita, in presenza di tutti questi strumenti che permettono di celebrare senza infliggere sofferenza:

se continuassimo comunque a scegliere il fragore indiscriminato, la festa senza regole, il boato che provoca paura e morte, come potremmo ancora chiamarci?

Tradizionalisti?

Amanti della libertà?

O, più onestamente, consapevolmente indifferenti alla sofferenza evitabile?

*Quando il danno è prevedibile e l'alternativa è disponibile, la scelta di nuocere cessa di essere costume e diventa **colpa giuridica**.*

*Non più tradizione da tollerare,
ma responsabilità costituzionale da perseguire.*

Gli strumenti giuridici sono pronti.

La scelta è nostra: civiltà o inerzia, festa responsabile o frastuono crudele?

A noi la scelta, a noi la decisione.

REFERENCES

[1] Legge Costituzionale 14 luglio 2022, n. 1. *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

[2] Legge 6 giugno 2025, n. 82. *Disposizioni in materia di tutela degli animali*. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

[3] Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Art. 13. *Riconoscimento degli animali come esseri senzienti*.

© 2025 Avv. Marisa Abbatantuoni — Tutti i diritti riservati